



COMUNE DI MOZZANICA

Provincia di Bergamo

Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA - Tel. 0363/324811 fax 0363 828122
Posta elettronica- info@comune.mozzanica.bg.it codice fiscale e partita IVA n. 00307380162
PEC - Posta elettronica certificata - info@pec.comune.mozzanica.bg.it

ORDINANZA SINDACALE n. 7/2024

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DEL TRATTO ADIACENTE AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE LATO OVEST

IL SINDACO

VISTE le recenti segnalazioni di situazioni di pericolo causate dall'instabilità del terreno del tratto adiacente al campo sportivo comunale (via Aldo Moro) lato ovest;

CONSIDERATO CHE:

- i recenti cambiamenti climatici portano sempre più spesso ad improvvise e forti piogge che fanno innalzare i livelli delle rogge in maniera repentina;
- le condizioni metereologiche possono notevolmente peggiorare la situazione di precaria stabilità del terreno e, la conseguente impossibilità di assicurare la sicurezza della mobilità dolce;
- il tracciato è diventato pericoloso a causa della fitta vegetazione;
- non è presente una barriera di protezione verso la roggia.
- la sponda stessa potrebbe cedere a causa di numerosi tunnel scavati dalle nutrie.

VISTI:

- la Legge n. 689/1981;
- il D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo codice della strada" e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

DI ISTITUIRE DIVIETO DI TRANSITO ciclopedonale alle persone a piedi o alla guida di biciclette/monopattini lungo il tratto di terreno adiacente al campo sportivo comunale (lato ovest) nonché il divieto di stazionamento;

DISPONE

Il suddetto provvedimento potrà essere dimensionato nel tempo e nello spazio sulla base delle reali esigenze connesse alle lavorazioni per il ripristino delle sponde e pertanto, qualora le condizioni lo permetteranno, il tratto di terreno sarà prontamente riaperto in sicurezza al fine di ridurre il più possibile i disagi agli utilizzatori di questo passaggio;

AVVERTE

che, fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria, nei casi espressamente previsti come reato e le sanzioni già stabilite da Leggi statali, della Regione Lombardia o da altri Regolamenti, chi contravviene alle disposizioni della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00.

AVVERTE

- che il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e ne è data diffusione mediante il sito comunale ed ha efficacia a tempo indeterminato a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sia eseguito dal Comando di Polizia Locale e dal personale del Settore Tecnico, secondo le rispettive competenze.

DISPONE

- sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale;
- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge nr. 241 del 1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. nr. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Dalla Residenza Municipale, lì 26.08.2024

Il Sindaco

Simone Piana

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)